



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Monfalcone**

**Viale O. Cosulich, 24- 0481/496611- cp-monfalcone@pec.mit.gov.it -
www.guardiacostiera.it/monfalcone**

ORDINANZA N° 86/2012

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Monfalcone:

- VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** l'articolo 16 della citata Legge 84/94, così come modificato dalla Legge 30 giugno 2000, n. 186, che attribuisce alle Autorità Portuali, e laddove non istituite all'Autorità Marittima, la disciplina e la vigilanza sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81, recante l'attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272, recante l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale;
- VISTO:** il Decreto Ministeriale 16.12.2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella GU n. 43 del 22 febbraio 2005 che recepisce la direttiva 2001/96/CE in materia di "Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse" che rende obbligatorie le norme del "Blu Code" adottato dall'IMO nel 1998;
- VISTO:** il Decreto del Ministero dei Trasporti 9 ottobre 2006, n. 1036, recante le procedure applicative del codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa, adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991;
- VISTO:** il Decreto Dirigenziale del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 1340 datato 30 novembre 2010 pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2011 recante "Aggiornamento delle norme di sicurezza per il trasporto marittimo di carichi solidi alla rinfusa allegate al Decreto del Ministro della Marina Mercantile 22 luglio 1991 e delle procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco dei carichi medesimi" che abroga e sostituisce l'analogo provvedimento n. 1077 del 31 dicembre 2007;
- VISTO:** il Codice di buone pratiche dell'ILO sulla sicurezza e salute nei porti del 30 maggio 2007, nello specifico nei punti 6.25 – 6.25.1, 6.25.2;
- SENTITO:** il Consulente Chimico del porto di Monfalcone;

AQUISITO: il parere del Comitato Igiene e Sicurezza di cui art. 7 del Decreto Legislativo n. 272/1999 nel corso della riunione del 01/12/2011;

VISTI: gli articoli 17 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento d'attuazione (parte marittima);

RITENUTO NECESSARIO E OPPORTUNO: aggiornare e riunire in un unico provvedimento la normativa locale relativa alla disciplina del trasporto, del carico e dello scarico di merci e di granaglie alla rinfusa nell'ambito del Circondario Marittimo di Monfalcone anche alla luce del costante aggiornamento della normativa di riferimento nazionale ed internazionale nonché delle nuove esigenze dettate dal traffico commerciale del porto di Monfalcone,

ORDINA

articolo 1

Sono approvati e resi esecutivi i seguenti annessi regolamenti:

- Disciplina relativa alla sicurezza durante le operazioni ed i servizi portuali;
- Disciplina relativa alla formulazione e gestione del permesso di lavoro all'interno delle stive delle navi;
- Disciplina per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e al trasporto marittimo nonché del nulla-osta allo sbarco di carichi solidi e di granaglie alla rinfusa.

articolo 2 Inosservanze

Ai trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le pertinenti sanzioni penali e amministrative previste dal codice della navigazione, dal codice penale e dalle leggi speciali.

articolo 3 Disposizioni finali

La presente ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del giorno 05/11/2012 e parimenti vengono abrogate le ordinanze n.07/81 del 16.03.1981, n. 03/86 del 30.01.1986, n.12/89 del 18.04.1989 e la n.18/74 di questa Capitaneria di porto nonché ogni altra norma precedente emanata e con essa incompatibile.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di porto di Monfalcone compresa l'inclusione nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/monfalcone.-

Monfalcone, 18/10/2012

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Massimo TONINATO



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA RELATIVA ALLA SICUREZZA DURANTE LE OPERAZIONI ED I SERVIZI PORTUALI

articolo 1

Comunicazione operazioni e/o servizi portuali

Il datore di lavoro, inteso come il titolare dell'impresa autorizzata all'esercizio delle operazioni portuali ex art. 16 comma 3 della Legge n. 84/94, ha l'obbligo di comunicare alla Capitaneria di porto di Monfalcone (giornalmente ed entro le ore 09:00 via fax al n. 0481/496646 o via e-mail all'indirizzo tecnica.cpmonfalcone@mit.gov.it), i dati richiesti in allegato 1 al presente regolamento relativi alle operazioni portuali in corso/previste per ogni nave ormeggiata ed anche ai servizi portuali. Tali dati sono da intendersi riferiti a tutte le tipologie merceologiche. La Capitaneria di porto di Monfalcone potrà disporre controlli in relazione alle comunicazioni ricevute.

articolo 2

Informazione/formazione e coordinamento preliminare all'operazione e/o servizio portuale

Il datore di lavoro di cui al precedente art. 1, indipendentemente dalla tipologia merceologica, ha l'obbligo di formare e informare, prima dell'avvio al lavoro, gli operatori incaricati dell'esecuzione di ogni singola operazione e/o servizio portuale (anche nel caso di fornitura di lavoro temporaneo da parte dell'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 17 della sopra citata Legge n. 84/94) in merito a:

1. procedure previste nel Documento di Sicurezza di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 272/99;
2. prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'imbarco/nulla osta allo sbarco delle merci pericolose emesse dall'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 272/99 e/o ai sensi dell'art. 8 delle disposizioni amministrative approvate con il D.D. n. 1340/2010;
3. azioni di coordinamento e misure previste nel documento previsto dall'art. 26, c. III, del D.Lgs. n. 81/2008 (DUVRI).

Copia delle procedure e/o delle prescrizioni di cui sopra dovrà essere tenuta sul luogo ove sono in svolgimento le operazioni e/o servizi portuali a disposizione degli operatori per pronta consultazione e degli Enti di controllo per eventuali verifiche.

articolo 3

Precauzioni per i lavoratori nelle operazioni e/o servizi che riguardano merci alla rinfusa

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori delle imprese ex artt. 16, 17 e 18 della Legge 84/94, il datore di lavoro di cui al precedente art. 1 è vincolato, qualora le operazioni e/o servizi portuali abbiano ad oggetto carichi solidi alla rinfusa suscettibili di emettere gas, vapori tossici o infiammabili o di causare impoverimento del contenuto di ossigeno nell'ambiente e, ferme le ulteriori e diverse prescrizioni previste in materia dalla normativa vigente, a:

1. misurare, secondo i criteri e le modalità di cui al successivo art. 4, la concentrazione dei gas e dei vapori rilasciati da ciascun carico e dell'ossigeno presente nei luoghi di lavoro (stiva, altro), prima dell'inizio delle operazioni di sbarco o trasbordo di merci solide alla rinfusa suscettibili di emettere gas, vapori tossici o infiammabili o di causare impoverimento del contenuto di ossigeno negli spazi ove si trovano stivate;
2. attuare le azioni di coordinamento per l'accesso, dei lavoratori di cui sopra, in spazi confinati a bordo nave, così come previsto al precedente art. 2.

articolo 4

Misurazione della concentrazione dei gas e dei vapori rilasciati da merci solide alla rinfusa e dell'ossigeno presente nei luoghi di lavoro

La misurazione relativa alle concentrazioni dei gas, dei vapori e dell'ossigeno è effettuata dal datore di lavoro di cui al precedente art. 1, tramite un consulente chimico del porto, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 272/1999, a seconda della tipologia del carico.

A seguito del sopralluogo, il consulente chimico di porto rilascia uno o più certificati con l'esito delle analisi chimiche svolte e le relative misure prescritte da adottarsi anche a seguito della riapertura delle stive.

Il datore di lavoro, prima di consentire l'accesso dei lavoratori nelle stive delle navi in cui sono stoccate merci suscettibili di emettere gas, vapori tossici o infiammabili o di causare impoverimento del contenuto di ossigeno nell'ambiente, deve adempiere ai seguenti obblighi:

1. permettere l'accesso ai lavoratori portuali, in accordo con il Comando Nave, sulla base delle analisi eseguite e delle certificazioni ottenute, soltanto in caso di assenza di pericolo, o dopo aver preso le opportune misure previste dal documento di sicurezza di cui all'art. 4 e dalle precauzioni contenute negli artt. 12 e 25 dello stesso D.Lgs. 272/99 eventualmente integrate dalle misure prescritte dal consulente chimico del porto;
2. tenere a disposizione degli Enti di controllo, per almeno sei mesi, la certificazione rilasciata dal consulente chimico di porto e un'apposita relazione in merito alle misure di sicurezza adottate nel caso di presenza di gas tossici o infiammabili o di carenza di ossigeno nell'ambiente.

In ogni caso, il datore di lavoro dovrà farsi rilasciare dal Comandante della nave debita dichiarazione in merito all'avvenuta aerazione delle stive per almeno due ore antecedenti l'inizio delle operazioni portuali qualora autorizzato all'apertura.

articolo 5

Attività svolte da imprese portuali ex art. 16 che operano in aree di imprese concessionarie ex art. 18, legge 84/94 che effettuano alcune attività comprese nel ciclo operativo

Qualsiasi datore di lavoro (ex art 16) che effettua operazioni e/o servizi portuali o segmenti di esse in aree oggetto di concessione ex art. 18 della Legge 84/94 o in altre aree dell'ambito portuale ha l'obbligo di darne comunicazione al datore di lavoro concessionario (ex art. 18), utilizzatore ad altro titolo o proprietario,^V coordinandosi con questo.

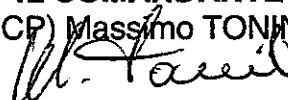
Il datore di lavoro (ex art. 16) ha l'esclusiva responsabilità dell'organizzazione e gestione dell'attività effettivamente svolta all'interno del ciclo operativo.

Il datore di lavoro concessionario (ex art. 18), utilizzatore ad altro titolo o proprietario, resta il titolare del ciclo operativo e responsabile dello svolgimento dello stesso. Restano in capo allo stesso anche gli obblighi all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il datore di lavoro (ex art. 16) provvede alla comunicazione di cui all'art. 1 per l'operazione e/o il servizio portuale in cui opera.

Monfalcone, 18/10/2012

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Massimo TONINATO



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA RELATIVA ALLA FORMULAZIONE E GESTIONE DEL PERMESSO DI LAVORO PER L'ACCESSO IN STIVA A BORDO DELLE NAVI

articolo 1

Il presente regolamento si propone di definire i requisiti minimi da osservare per la formulazione, compilazione e gestione del permesso di lavoro per l'accesso all'interno delle stive a bordo nave che possano comportare un elevato livello di rischio per i lavoratori portuali.

Il principale rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori portuali è rappresentato dall'esposizione ad atmosfere asfissianti per carente tenore d'ossigeno o ad atmosfere contenenti gas o vapori tossici e/o infiammabili.

L'applicazione di detto permesso è da intendersi riferita alle tipologie merceologiche alla rinfusa pericolose o potenzialmente pericolose.

articolo 2

Nessuna lavoratore portuale deve entrare in stiva senza l'autorizzazione del datore di lavoro o di una persona responsabile nominata e fino a quando non siano state eseguite le appropriate procedure di sicurezza disposte per il particolare tipo di nave.

Le attività lavorative svolte all'interno delle stive devono essere preventivamente valutate dal datore di lavoro, inteso come il titolare dell'impresa autorizzata all'esercizio delle operazioni portuali ex art. 16 comma 3 della Legge n. 84/94, che dovrà sempre effettuare preliminarmente una valutazione, unitamente al comando nave, di ogni e qualsiasi rischio potenziale a bordo nave.

Sulla scorta di quanto sopra, antecedentemente alle operazioni di sbarco/imbarco, il datore di lavoro dovrà acquisire copia della scheda informativa sul carico (*cargo information form*), della scheda internazionale di sicurezza (*International Safety data sheet*) e, qualora la merce fosse stata sottoposta a fumigazione, anche del certificato di fumigazione stesso (*fumigation certificate*); inoltre dovrà compilare la *check-list* di sicurezza terra-nave. Detta documentazione dovrà essere allegata al permesso di lavoro.

Il datore di lavoro, verifica, nel caso di merci pericolose di cui al gruppo B dell'appendice n. 4 del IMSBC Code, e comunque sulla base delle caratteristiche ed informazioni contenute nella scheda informativa sul carico di cui sopra, l'atmosfera presente nello spazio confinato. A tal fine acquisisce il certificato rilasciato dal Consulente Chimico di porto, dopo che il medesimo ha effettuato le debite e previste misure ambientali e stabilito le eventuali prescrizioni.

A seguito delle attività di cui sopra, il datore di lavoro dovrà adottare le misure di prevenzione e protezione correlate ai rischi, ai metodi di lavoro ed alle condizioni che debbono essere soddisfatte affinché il lavoro possa iniziare e proseguire in sicurezza e assolvere agli obblighi degli art. 12 e 13 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272; conseguentemente predisporre il permesso di lavoro per l'accesso in stiva di cui all'Allegato n.2 congiuntamente al comando nave intellegibilmente compilato e sottoscritto in ogni sua parte prevista.

Il permesso di lavoro per l'accesso dovrà essere sottoscritto dalla persona o capo della squadra che entra in stiva o da persona responsabile dallo stesso nominata.

Detto permesso, qualora non più valido, unitamente all'esecuzione delle misure ambientali, dovrà essere riformulato ogniqualvolta i lavoratori portuali devono accedere alla stiva. Le misurazioni ambientali sono di competenza dell'impresa portuale anche tramite il Consulente Chimico di Porto e possono essere accettate, se questi ne dichiara la compatibilità, anche quelle che esegue per altre necessità nave.

Per poter entrare, si devono riscontrare costantemente i seguenti valori:

1. 21% di ossigeno (in volume) indicato dal misuratore del contenuto di ossigeno;
2. non più dello 1% del limite inferiore di infiammabilità (LFL) mediante un indicatore di gas combustibile di appropriata sensibilità, qualora la valutazione preliminare abbia evidenziato la possibilità della presenza di gas o vapori infiammabili.

Si deve tenere in debito conto che possono presentarsi sacche di gas o mancanza di ossigeno anche quando uno spazio chiuso sia stato verificato con risultati tali da considerare l'ingresso non pericoloso. Durante la permanenza all'interno del personale, l'atmosfera deve essere analizzata frequentemente e la ventilazione deve essere continua sia durante il periodo di permanenza del personale all'interno sia durante le pause temporanee.

Il permesso di lavoro dovrà essere a disposizione degli Enti di controllo, per almeno sei mesi.

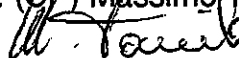
articolo 3

Il permesso di lavoro, specifico per posizione/nome dello spazio chiuso, motivo dell'ingresso e validità, è strutturato in cinque sezioni:

1. preparazione prima dell'ingresso (controllato dal datore di lavoro o da persona responsabile nominata);
2. controlli prima dell'ingresso (controllato dalla persona o dal capo della squadra che entra);
3. apparato per la respirazione ed altro equipaggiamento (controllato dal comandante della nave o da persona responsabile nominata);
4. personale entrante (compilato dalla persona responsabile supervisore all'ingresso);
5. completamento del lavoro (compilato dalla persona responsabile supervisore all'ingresso).

Monfalcone, 18/10/2012

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Massimo TONINATO



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO E AL TRASPORTO MARITTIMO NONCHÉ DEL NULLA-OSTA ALLO SBARCO DI CARICHI SOLIDI E DI GRANAGLIE ALLA RINFUSA

TITOLO I

(Disposizioni generali)

articolo 1

Carichi solidi alla rinfusa ammessi al trasporto, imbarco e sbarco

In conformità a quanto previsto dal D.M. 22 luglio 1991 citato in premessa, nell'ambito delle operazioni commerciali da compiersi nel porto di Monfalcone, le operazioni di imbarco e sbarco di carichi solidi alla rinfusa sono sottoposte alla vigilanza della Capitaneria di Porto di Monfalcone, che, su istanza della parte interessata, ne autorizza l'imbarco e/o concede il proprio nulla-osta allo sbarco.

I carichi solidi ammessi al Trasporto Marittimo, e quindi al conseguente imbarco e/o sbarco, sono quelli indicati nell'*International Maritime Solid Bulk Cargoes Code* (IMSBC Code), citato in preambolo ed adattato dall'IMO con la risoluzione MSC.268 (85).

L'imbarco, lo sbarco ed il trasporto marittimo di carichi alla rinfusa non elencati nel codice IMSBC, può essere effettuato solo dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

articolo 2

Modalità di presentazione dell'istanza per l'autorizzazione all'imbarco e trasporto od il nulla osta allo sbarco

L'armatore o il raccomandatario marittimo della nave presenta alla Capitaneria di Porto di Monfalcone, con 24 ore di anticipo rispetto al previsto arrivo della nave (i termini sono ridotti a quanto prima qualora la navigazione dal porto di partenza al porto di Monfalcone si compie in un arco temporale inferiore alle 24 ore) l'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione all'imbarco e trasporto o il nulla osta allo sbarco di carichi solidi alla rinfusa.

L'istanza deve soddisfare l'imposta sul bollo e deve essere compilata in duplice copia. Ferma restando l'osservanza della normativa in materia di imposta sul bollo, l'istanza, unitamente ai relativi allegati, può essere trasmessa alla Capitaneria di Porto di Monfalcone via fax, via posta elettronica od altro mezzo riconosciuto.

L'istanza (vds fac-simile allegato 3), unitamente agli allegati (vdsi fac-simile allegato 4 e 5), riferita alla totalità del carico da imbarcare/sbarcare, deve contenere:

a) dati nave:

1. nome, numero IMO, nazionalità, stazza lorda, anno di impostazione chiglia ed abilitazione alla navigazione della nave;
2. data e ora di previsto arrivo della nave;
3. ormeggio previsto in porto;

b) dati relativi al carico da imbarcare/sbarcare:

1. porto di destinazione o di provenienza;
2. nome tecnico, gruppo e, come appropriato, numero ONU e classe IMO;
3. quantità da imbarcare o sbarcare.

Nell'istanza deve essere attestato, come appropriato, che sulla base delle dichiarazioni ricevute lo stivaggio del carico a bordo sarà effettuato, a cura del comando nave, tenendo conto:

1. della certificazione della nave;
2. della presenza di altro carico a bordo (merci pericolose e/o derrate alimentari);

3. delle norme di sicurezza di cui al cap. VI della SOLAS, solo per navi in navigazione internazionale, e dei criteri di separazione e stivaggio prescritti dal D.M. 22 luglio 1991;
4. delle condizioni riportate nel libretto di carico di cui alla regola 7.2 del cap. VI della SOLAS, solo per navi in navigazione internazionale, o del fascicolo di istruzioni al comandante della nave sulla stabilità vidimato dall'organismo tecnico ;
5. del piano di carica/scarica, concordato tra comandante e rappresentante dell'impresa portuale di cui alla regola 7.3 del cap. VI della SOLAS (vedi fac-simile allegato 6).

All'istanza devono essere altresì, allegati, i documenti sotto indicati:

- a) certificazione di cui al punto 7 dell'allegato al D.D. 1340/2010. La stessa può essere depositata in copia presso la Capitaneria di Porto all'atto del primo arrivo della nave;
- b) copia della "scheda informazioni sul carico" (vds fac-simile allegato 5) compilata dal caricatore e contenente tutti i dati tecnici richiesti dalla Sezione 4.2 del D.M. 22 luglio 1991;
- c) certificati di analisi e connesse dichiarazioni di cui alla Sezione 4.3 del D.M. 22 luglio 1991;
- d) dichiarazioni aggiuntive prescritte dalle tabelle relative ai singoli prodotti;
- e) dichiarazione di cui alla regola 10.2 del cap. XII della SOLAS rilasciata da un ente collaudatore accreditato dall'Amministrazione del paese di produzione del prodotto o, in mancanza, dall'organizzazione di misura accreditata così come definita nel paragrafo 2.2 dell'allegato al D.D. 1340/2010 ovvero, in caso di giustificata urgenza, da un chimico iscritto all'albo professionale.

La Capitaneria di porto di Monfalcone, mediante l'esame della documentazione prevista, verifica che la stessa contenga le indicazioni prescritte dalle presenti procedure, che la nave sia idonea al trasporto delle merci e che le stesse siano ammesse al trasporto marittimo. In esito al predetto controllo, autorizza l'imbarco e trasporto o concede il nulla osta allo sbarco.

Copia dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco viene restituita al richiedente (armatore o raccomandatario marittimo) che provvederà per la consegna della stessa al Comandante della nave.

Le pratiche previste per la concessione dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco devono essere svolte, salvo casi eccezionali, durante le ore di ufficio.

Le operazioni commerciali potranno avere inizio unicamente a seguito di presentazione alla Capitaneria di Porto di Monfalcone, a cura del Raccomandatario Marittimo, della copia del piano di carica/scarica di cui alla Regola 7.3 del Cap. VI della SOLAS (vds fac-simile allegato 6) e copia della *check-list* di sicurezza terra nave di cui alla Risoluzione A.862(20) (vds fac-simile allegato 7).

La *check-list* di cui sopra dovrà essere compilata secondo le istruzioni allegate al presente regolamento (vds fac-simile allegato 8) e dovrà essere compilata in tutte le sue parti. Qualora non fosse possibile dovranno esserne indicati i motivi e gli accordi raggiunti relativamente alle precauzioni alternative adottate tra comando nave e rappresentante dell'impresa portuale.

La documentazione richiamata potrà essere consegnata a mano, nelle ore d'ufficio alla competente Sezione Sicurezza della Navigazione; fuori degli orari d'ufficio e/o nei giorni festivi all'Ufficiale/Sottufficiale in servizio continuato presso la Capitaneria di porto di Monfalcone.

Al fine di rendere più snello e celere l'iter istruttorio, la documentazione (allegati 6 e 7) potrà essere tempestivamente anticipata via fax ovvero via e-mail.

Nel caso di imbarco e trasporto o transito di merci pericolose, di cui alla regola 7 parte A-1 del cap. VII della SOLAS, il Comandante della nave, prima della partenza, dovrà

consegnare copia del manifesto speciale o del piano di carico di cui alla regola 7-2.2 parte A-1 del cap. VII della SOLAS alla Capitaneria di porto di Monfalcone nonché al raccomandatario marittimo o all'armatore il quale dovrà conservarlo fra i suoi atti fino alla completa scarica delle merci pericolose ivi riportate.

L'intera documentazione intesa ad avviare le operazioni di carico/scarica (vedi facsimile allegati 6 e 7) dovrà essere prodotta ogni qual volta avviene una nuova operazione commerciale ovvero una variazione nelle modalità di svolgimento per la medesima operazione rispetto a quelle già previste intendendo in tal senso anche lo spostamento della nave ad altro ormeggio ancorché nel medesimo bacino portuale.

articolo 3

Verifiche da parte del consulente chimico del porto

Nel caso in cui lo sbarco di carichi solidi alla rinfusa riguardi merci suscettibili di emettere gas tossici o infiammabili o di causare impoverimento del contenuto di ossigeno, prima dell'avvio delle operazioni commerciali, occorrerà esibire alla Capitaneria di porto un certificato rilasciato dal Consulente Chimico del porto di Monfalcone attestante lo stato di sicurezza delle stive in osservanza dell'art. 25 del D.Lgs. 272/1999, l'indicazione del gruppo di appartenenza della merce da caricare/scaricare, l'eventuale necessità di un servizio antincendio nonché le modalità e le prescrizioni particolari per i lavoratori portuali. Detta certificazione potrà essere inviata anche via fax ovvero via e-mail.

In ogni caso, ogniqualvolta ritenuto opportuno e per qualsivoglia tipologia di merci, è fatta salva alla Capitaneria di porto la possibilità di richiedere di provvedere ad ulteriori controlli a cura del Consulente chimico del porto di Monfalcone anche qualora non espressamente previsti da leggi e regolamenti.

I suddetti oneri saranno a carico dell'impresa portuale autorizzata ex art. 16 della Legge n. 84/94 che effettua le operazioni portuali di carico e/o scarico la quale potrà rivalersi verso terzi sulla base di contratti/obbligazioni preesistenti disciplinanti la fattispecie.

articolo 4

Vigilanza antincendio

Nel caso in cui le operazioni commerciali riguardino merci pericolose alla rinfusa infiammabili allo stato solido, in relazione al livello di pericolosità ed ogniqualvolta ritenuto necessario da questa Capitaneria di porto anche su segnalazione del Consulente chimico, dovrà essere garantita la vigilanza antincendio.

La vigilanza dovrà essere effettuata seguendo le modalità previste dall'ordinanza n.14/2005 in data 28.04.2005 della Capitaneria di Porto di Monfalcone.

articolo 5

Prescrizioni di sicurezza

Prima dell'inizio delle operazioni commerciali, il Comandante della nave dovrà ottemperare alle eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'imbarco/nulla osta allo sbarco rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone.

Durante le predette operazioni, il comandante della nave ed il rappresentante dell'impresa portuale autorizzata ex art. 16 della Legge n. 84/94, che effettua le operazioni portuali di carico e/o scarico, dovranno verificare la permanenza delle condizioni di sicurezza accertate congiuntamente in occasione della compilazione della check-list di sicurezza terra-nave e, in caso negativo, sospendere le operazioni commerciali informando prontamente dell'accaduto la Capitaneria di Porto di Monfalcone.

TITOLO II

(Disposizioni particolari relative al trasporto di granaglie alla rinfusa)

Articolo 6

In conformità a quanto previsto dal Decreto Dirigenziale 1036/2006 emanato dal Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto in data 09.10.2006, nell'ambito delle operazioni commerciali da compiersi nel porto Monfalcone, le operazioni di imbarco, sbarco e trasporto di granaglie alla rinfusa sono sottoposte alla vigilanza della Capitaneria di porto di Monfalcone restando ferme le disposizioni generali previste dalla suddetta norma.

Articolo 7

In aggiunta a quanto previsto dal citato Decreto Dirigenziale 1036/2006 del 09.10.2006, i comandanti di tutte le navi che trasportano granaglie – così come definite dal codice *"International Code for the safe carriage of grain in bulk"* – devono fornire alla Capitaneria di porto ed ad un consulente chimico di porto abilitato ad operare nel porto di Monfalcone, almeno 24 ore prima del previsto arrivo in porto della nave (i termini sono ridotti a quanto prima qualora la navigazione dal porto di partenza al porto di Monfalcone si compie in un arco temporale inferiore alle 24 ore), apposita dichiarazione dalla quale risulti:

1. nel caso di carichi alla rinfusa di cui il Comando nave sia al corrente dell'avvenuta fumigazione: il tipo e caratteristiche della sostanza utilizzata per la fumigazione, la metodologia di distribuzione della sostanza nel carico, la disponibilità a bordo della relativa scheda di pericolosità e scheda di sicurezza in lingua inglese ed italiana, l'avvenuta ventilazione del carico prima dell'ingresso nella rada del porto di Monfalcone per un congruo periodo di tempo in relazione alla quantità di carico ed alla durata del viaggio effettuato;
2. nel caso di carichi alla rinfusa di cui il Comando nave abbia la documentata certezza che la merce trasportata non ha subito in nessuna fase del trasporto (anche precedente all'imbarco compresa la fase di stoccaggio nei silos) alcun processo di fumigazione con sostanze tossiche: che non è presente nelle stive alcuna percentuale di sostanza tossica come rilevato con idonea strumentazione di bordo se in dotazione alla nave;
3. nel caso di carichi alla rinfusa di cui il Comando Nave non abbia la certezza che la merce non ha subito in nessuna fase del trasporto processi di fumigazione: ventilazione del carico prima dell'ingresso nella rada del porto di Monfalcone per un congruo periodo di tempo in relazione alla quantità di carico ed alla durata del viaggio effettuato.

Articolo 8

Verifiche da parte del Consulente Chimico di porto

Nei casi descritti dall'articolo precedente, durante la sosta in rada dell'unità, se prevista, o comunque prima dell'inizio delle operazioni di movimentazione del carico, dovrà essere effettuata – su incarico del Comando di bordo, tramite l'Agenzia raccomandataria – una verifica da parte di un consulente chimico di porto abilitato ad operare nel porto di Monfalcone ai fini del rilascio di un "certificato di non pericolosità" relativo allo stato delle stive contenenti il carico. Tale certificazione dovrà essere rilasciata soltanto qualora la concentrazione del prodotto fumigante residuo rilevato nelle stive sia inferiore ai valori limite di sicurezza come individuati dalle vigenti normative in materia.

In caso contrario verrà rilasciata apposita attestazione contenente le opportune prescrizioni a carico del Comando nave la cui corretta osservanza ed efficacia delle azioni poste in essere sarà successivamente verificata dal Consulente Chimico di porto incaricato che rilascerà – sussistendo i presupposti di cui al primo comma – il relativo “certificato di non pericolosità”.

Le operazioni di movimentazione del carico non potranno avere inizio prima del rilascio di detto certificato che conterrà, a seconda del caso, eventuali ulteriori prescrizioni di sicurezza da seguire nel corso delle operazioni stesse.

Sulla base delle risultanze della dichiarazione di cui all'art. 7.1, della scheda di sicurezza e di pericolosità del prodotto fumigante e della verifica effettuata a bordo in particolare per quanto attiene alle caratteristiche di distribuzione all'interno del carico, il Consulente Chimico di porto intervenuto valuterà se risulti opportuno sottoporre il carico ad ulteriori verifiche nel corso delle operazioni, informando di tale circostanza il Comando di bordo, l'Agenzia raccomandataria e l'impresa portuale autorizzata ex art. 16 ovvero 18 della Legge n. 84/94 che effettua le operazioni portuali di carico e/o scarico.

In ogni caso, se nel corso delle operazioni dovessero rilevarsi concentrazioni di gas tossici superiori ai limiti prefissati, le stesse dovranno essere immediatamente sospese in attesa dell'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza come certificate dal Consulente Chimico e si dovrà interessare la Capitaneria di porto di Monfalcone per gli eventuali accertamenti del caso.

Articolo 9

Limiti di sicurezza

In tutte le fattispecie contemplate dalla presente ordinanza in cui risulti impiegata “fosfina” (Triidruro di fosforo, Fosfuro di idrogeno) per la fumigazione del carico, le operazioni della movimentazione di quest'ultimo potranno avere inizio soltanto se i valori del prodotto fumigante eventualmente presente nelle stive non superino i valori limite indicativi per l'esposizione professionale così come stabiliti dalla normativa internazionale in premessa citata e come certificato dal Consulente Chimico di porto. In tutte le restanti ipotesi, le operazioni potranno avere inizio soltanto se i valori del diverso prodotto tossico fumigante utilizzato non superino i valori limite indicati nelle rispettive schede internazionali di sicurezza chimica come certificati dal Consulente Chimico di porto.

Articolo 10

Applicabilità

Le disposizioni del presente titolo si applicano oltre che al trasporto alla rinfusa di granaglie anche ad altre classi merceologiche sottoposte a processo di fumigazione.

Monfalcone, 18/10/2012

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Massimo TONINATO

